

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "AMIS ODV"

In Montale (PT), Via Vico n° 24, si sono riuniti il 14/02/2023 per costituire una organizzazione di volontariato le seguenti persone:

- 1) Fabio Poppi, nato a San Giovanni in Persiceto il 20/05/1980, residente a Castagneto Carducci (LI) 57022 Via Sandro Pertini 8/a, CF PPPFBA80E20G4676R;
- 2) Federica Bolognesi, nata a Prato il 19/08/1982, residente Via Giovan Battista Vico 24 , 51037, Montale (Pistoia), CF BLGFRC82M59G999H
- 3) Alessandro Poppi, nato a San Giovanni in Persiceto il 20/05/1980, residente a Sant'Agata bolognese 40019 (BO), Via Alcide de Gasperi 24, CF PPPLSN80E20G467W;
- 4) Poli Federica, nata a Pistoia il 26/08/1971 e residente in via di Santomoro n 197/B (Pistoia) , CF PLOFRC71M66G713Y
- 5) Innocenti Alessio, nato a Pistoia il 08/02/1970 e residente in via di Santomoro n 197/B (Pistoia) , CF NNCLSS70B08G713Q;
- 6) Alessandro Raimondi, nato a San Giovanni in Persiceto il 11/02/1983, residente a Ravenna (RA) V.le Marziale 17, 48122, CF: RMNLSN83B11G467H;
- 7) Elisa Pugliese, nata a Bologna il 18/05/1982, residente a Sant'Agata bolognese 40019 (BO) via Alcide de Gasperi 24, CF: PGLLSE82E58A944Y.

I presenti chiamano a presiedere la riunione Fabio Poppi che a sua volta nomina Segretario Federica Bolognesi.

Fabio Poppi illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'organizzazione di volontariato e legge la proposta di Statuto evidenziando che il sodalizio può assumere la qualifica di organizzazione di volontariato in quanto persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso attività qualificate di interesse generale quali:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale promosse tra cui il sostegno a distanza a singoli o comunità estere nella sua dimensione solidaristica;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso in particolare l'organizzazione di convegni, seminari, laboratori esperienziali

per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della cooperazione internazionale e del sostegno a distanza realizzando così finalità di natura civica;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, con particolare riferimento ad esperienze di volontariato ma anche di conoscenza delle comunità dove si realizzano progetti di sostegno a distanza;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti con particolare riferimento a persone provenienti dalle comunità in cui si realizzano progetti di sostegno a distanza nella sua dimensione di utilità sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e di attività motorie con particolare riguardo alla loro funzione educativa ed inclusiva e quindi di utilità sociale.

Il numero dei soci fondatori risulta inoltre di sette persone, soddisfacendo così il requisito del numero minimo richiesto dal Codice del terzo settore.

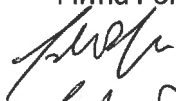
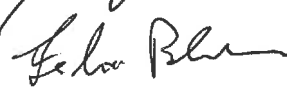
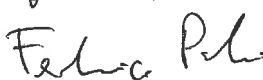
I presenti deliberano, inoltre, che l'associazione venga denominata "AMIS organizzazione di volontariato", in breve "AMIS ODV". L'utilizzo della qualifica di Organizzazione di volontariato è subordinato all'avvenuta iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pertanto, la denominazione dell'associazione verrà integrata con tale qualifica solo a partire da tale momento.

Lo statuto, messo ai voti, viene approvato alla unanimità nel testo allegato al presente atto come sua parte integrante, sotto la lettera A.

Il presidente propone inoltre di indicare in Via di Santomoro ,197/B, 51100, Pistoia (Pistoia) la sede legale dell'associazione.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Si passa quindi alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo: l'Assemblea dei soci fondatori nomina i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo che firmano per accettazione:

Nome e Cognome	Carica	Firma Per Accettazione
Fabio Poppi	Presidente	
Federica Bolognesi	Vicepresidente	
Poli Federica	Consigliere	

Fabio Poppi evidenzia che lo statuto prevede anche la nomina dell'Organo di controllo ma come organo che viene eletto nei casi previsti dalla Legge o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Chiede quindi ai soci se ritengano necessario procedere subito.

Alcuni soci intervengono per dire che in fase di avvio delle attività non si ritiene necessario procedere all'elezione. L'Assemblea, chiamata a pronunciarsi, all'unanimità delibera di non procedere con la nomina dell'Organo di controllo per ora.

Fabio Poppi invita i soci presenti a firmare per esteso il presente atto all'ultima pagina di atto costitutivo e statuto mentre provvederà a siglare con il Segretario estensore ogni sua facciata.

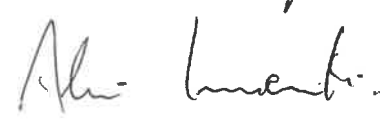
Infine, i presenti incaricano il Presidente dell'Associazione a compiere tutte le pratiche necessarie quali:

- 1) richiesta del codice fiscale,
- 2) registrazione di atto costitutivo e statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del DLgs 117/2017, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/2001 e dall'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna nella nota 0042096 del 25/6/2019;
- 3) presentazione dell'istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- 4) comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore all'Agenzia delle Entrate con conseguente integrazione della denominazione con la locuzione di "organizzazione di volontariato".

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

I SOCI FONDATORI (NOME E COGNOME)

(FIRMA)

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Registrato il 2/3/2023 Serie 3 al N. 1200
pagato € **ESENTE**
(Euro)

IL FUNZIONARIO
Ilaria Nadalin



PRESIDENTE

SEGRETARIO

Allegato A) all'atto costitutivo del 14/02/2023

STATUTO "AMIS organizzazione di volontariato"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'associazione denominata "AMIS organizzazione di volontariato", in breve "AMIS ODV" (d'ora in avanti denominata Associazione).

L'utilizzo della qualifica e denominazione di ODV è subordinato all'avvenuta iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore in qualità di organizzazione di volontariato.

L'Associazione ha sede legale in Via di Santomoro ,197/B, 51100, Pistoia (Pistoia)

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e viene deliberato dall'Assemblea ordinaria, con conseguente obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, all'Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore e agli altri uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'Associazione persegue finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale attraverso le seguenti attività di interesse generale dirette prevalentemente in favore di terzi e realizzate prevalentemente grazie all'apporto gratuito dei propri soci:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale promosse tra cui il sostegno a distanza a singoli o comunità estere nella sua dimensione solidaristica;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso in particolare l'organizzazione di convegni, seminari, laboratori esperienziali per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della cooperazione internazionale e del sostegno a distanza realizzando così finalità di natura civica;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, con particolare riferimento ad esperienze di volontariato ma anche di conoscenza delle comunità dove si realizzano progetti di sostegno a distanza;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti con particolare riferimento a persone provenienti dalle comunità in cui si realizzano progetti di sostegno a distanza nella sua dimensione di utilità sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e di attività motorie con particolare riguardo alla loro funzione educativa ed inclusiva e quindi di utilità sociale.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione viene demandata al Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

ART. 3

(Volontari e risorse umane retribuite)

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati e degli associati delle organizzazioni aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e sempre in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 4

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle nel rispetto del divieto di discriminazione. I soci collettivi devono però essere rappresentati prevalentemente da organizzazioni di volontariato: possono infatti aderire anche altre organizzazioni senza scopo di lucro ma a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato anche verbalmente e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo trasmette la relativa delibera, debitamente motivata, all'interessato entro 60 giorni via raccomandata, anche a mano. L'aspirante socio può,

entro sessanta giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

1. recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
2. per non aver effettuato il versamento del contributo associativo annuale per l'anno in corso;
3. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale nel caso di persone giuridiche;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, assicurando uno spirito collaborativo;
- versare il contributo associativo annuale secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci, organo sovrano;
- Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Gli associati minorenni partecipano alle assemblee con l'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione chiamato ad esercitare il diritto di voto in rappresentanza del minore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno quattordici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione a distanza vengono definite nel verbale del consiglio direttivo che convoca l'assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, le operazioni di fusione, scissione e trasformazione e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti degli organi sociali, revocare il relativo mandato ed eventualmente esercitare azione di responsabilità nei confronti dei relativi componenti;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale;
- deliberare sull'esclusione degli associati per cause diverse dalla morosità;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione e delibera le operazioni di fusione, scissione e trasformazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento o estinzione nonché la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e proporre l'esclusione degli associati all'assemblea degli associati nonché dichiarare l'esclusione degli associati morosi;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da tre a nove componenti eletti dall'assemblea tra gli associati sempre in numero dispari, per la durata di anni quattro. I componenti sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale. L'organo resta in carica in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'organo di controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
- verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;

- vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
- collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
- assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti, in caso contrario, l'assemblea procederà nei casi richiesti dalla legge, alla nomina del relativo organo.

Nel caso di organo collegiale, l'assemblea dei soci nomina tre componenti e due supplenti che eleggono al proprio interno il Presidente dell'organo a cui è demandata la convocazione dell'organo e la tenuta del relativo libro verbali.

ART. 14

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto anche nella forma del rendiconto di cassa, è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, salvo il più ampio termine di 180 giorni per esigenze anche organizzative ma sempre nel rispetto del termine di deposito nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Nello stesso termine viene approvato eventualmente il bilancio sociale.

ART. 18

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso trasmessa mediante raccomandata, anche a mano, indirizzata all'organo competente che deve garantire l'esercizio del diritto entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza. La riproduzione, con qualsiasi strumento realizzata, dei documenti contenenti dati personali è vincolata alla circostanza che il trattamento dei relativi dati siano trattati esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi o per tutelare in giudizio la posizione dell'associato o della stessa associazione.

ART. 19

(Devoluzione del patrimonio)

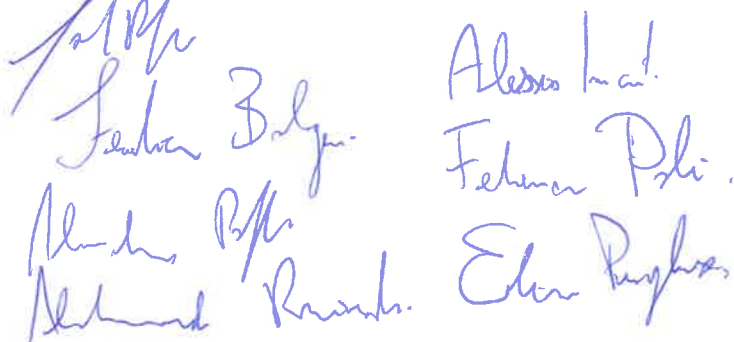
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore previa acquisizione del parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 20

(Disposizioni finali)

Lo statuto e la vita associativa sono retti dalle disposizioni relative agli enti del terzo settore e, laddove compatibili, dalle disposizioni contenute nel Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto dai soci fondatori



Alexis Inca
Federico Poli
Eduardo Pugliese
Andrea Boffi
Antonio Biondi

